

La Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte fornisce ai candidati che parteciperanno all'esame di stato per Consulenti del Lavoro – anno 2013 , le seguenti informazioni:

A partire dalle ore 8,00/8,10 di ciascuna giornata sarà dato inizio alle operazioni preliminari per l'espletamento delle prove consentendo l'ingresso nelle aule alle quali sarà assegnato un gruppo di candidati divisi per ordine alfabetico. Verrà effettuato il riconoscimento dei candidati muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le prove avranno inizio alle ore 8,30 circa.

E' consigliabile non portare i telefoni cellulari (e le altre apparecchiature elettroniche) in quanto essi dovranno essere disattivati mediante il distacco delle batterie e verranno posati sul tavolo della vigilanza dove (non custoditi) dovranno restare fino alla consegna delle prove e all'uscita dall'edificio del candidato.

Sarà consentito l'uso di dizionari, codici e testi di legge non commentati, pertanto verrà effettuata una verifica preventiva del materiale introdotto in sede di esame.

Per l'espletamento della prova pratica di diritto tributario sarà possibile l'utilizzo della calcolatrice. Non sarà possibile, una volta dettate le tracce dei temi, uscire dall'aula d'esame prima che siano trascorse due ore.

Le prove avranno la durata di h 7 a partire dal momento della dettatura delle tracce estratte. Al termine della prova alcuni candidati dovranno fermarsi per assistere alle operazioni di impacchettamento delle buste e dell'apposizione dei sigilli.

Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione.

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 13 del D.P.R. 487/94.

#### ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE.

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza (1).
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

(1) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 3 ottobre 1996, n. 693.